

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 dicembre 2019, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 13 dicembre 2019, n. 427

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 febbraio 2020

Approvata in data 12 febbraio 2020

Divenuta legge regionale 8/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 14 luglio 2018, n. 41

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2020, n. 8

Progetti per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Progetti di intervento finanziabili. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2017

Art. 2 - Misure e modalità delle agevolazioni fiscali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 18/2017

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea;

Visto il regolamento 800/2008/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo);

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale,

lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 21 giugno 2013, n. 153, con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale promossa sulla legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);

Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017, n. 72 (Disposizioni relative ai destinatari delle agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana. Modifiche alla l.r. 18/2017);

Considerato quanto segue:

1. Investire in cultura e paesaggio significa investire nella crescita economico sociale del Paese e contribuire alla competitività del territorio;

2. La Regione Toscana, già nel 2012, con la l.r. 45/2012, ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscano alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana, e ciò tenendo conto che dal 2013 avrebbe avuto piena applicazione il d.lgs. 68/2011, con conseguente piena attuazione dell'autonomia di entrata delle regioni;

3. La Corte costituzionale, con la sentenza 153/2013 ha confermato l'impostazione del legislatore toscano ribadendo che il d.lgs. 68/2011, con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), consente alle regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati;

4. Nel 2014 lo Stato ha formalizzato misure analoghe a quelle disposte dalla Regione Toscana con il d.l. 83/2014, convertito dalla l. 106/2014, il quale consente un credito di imposta, pari a una percentuale dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano;

5. Alla luce delle analisi compiute sull'applicazione della l.r. 18/2017, è opportuno modificarne la disciplina, al fine di renderla maggiormente efficace e attrattiva di erogazioni liberali, confermando l'opportunità di sinergia tra le risorse pubbliche e le risorse private destinate alla cultura e alla valorizzazione del paesaggio;

6. L'applicazione della l.r. 18/2017, se da un lato ha messo in luce, sia pure in un periodo non troppo esteso, un aumento considerevole della numerosità e quantità delle erogazioni effettuate a favore dei progetti d'intervento

di valenza specificamente regionale, significativo di una maggiore attrattività della misura agevolativa, dall'altro ha evidenziato la difficoltà di attivare l'agevolazione per i progetti d'intervento previsti dall'articolo 1 del d.l. 83/2014, convertito dalla l. 106/2014, da individuarsi prioritariamente in quanto presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, e aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale. In relazione all'analisi compiuta relativamente ai progetti d'intervento di cui al d.lgs. 68/2011 e raccolti all'interno del portale nazionale "Art Bonus", risulta opportuno modificare la disciplina dell'articolo 3, abrogandone il comma 4, al fine di rendere le procedure più coerenti alle modalità e requisiti richiesti dalla normativa nazionale, tra i quali non si rintraccia la presentazione di progetti di livello sovracomunale, consentendo con ciò, nel favorire un allineamento più diretto alla misura agevolativa nazionale, di aumentare di conseguenza l'efficacia dell'agevolazione regionale;

7. Si prevede inoltre la fissazione di una soglia massima per lo sgravio IRAP fino ad un importo annuale massimo di euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui all'articolo 2. L'introduzione di una soglia massima di fruibilità del beneficio per singolo beneficiario, consente una più efficace ed equanime distribuzione del beneficio, stimolando inoltre la crescita di sensibilità verso il mecenatismo culturale nei territori, secondo uno schema diffuso, ovvero di cosiddetta "prossimità";

8. Sono oggetto delle agevolazioni fiscali anche i finanziamenti per i progetti d'intervento previsti dal d.lgs. 68/2011, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis";

9. Si prevede che la Giunta regionale invia, ogni anno, al Consiglio regionale una relazione che, sulla base degli elementi raccolti, dia conto dei risultati ottenuti dall'applicazione della presente legge;

Approva la presente legge:

Art. 1

Progetti di intervento finanziabili.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2017

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana), le parole: "lettera a)", sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 18/2017 è abrogato.

Art. 2

Misure e modalità delle agevolazioni fiscali.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 18/2017

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 18/2017 è inserito il seguente:

“3 bis. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale massimo di euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui all'articolo 2.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 18 febbraio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 11.02.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 agosto 2018, n. 301

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessori Monica Barni, Vittorio Bugli, Vincenzo Ceccarelli

Assegnata alle 1^e e 2^e Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 5 febbraio 2020

Approvata in data 11 febbraio 2020

Divenuta legge regionale 2/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 5 aprile 2017, n. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2020, n. 9/R

Modifiche al Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del